



11017.19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

*TRIBUTI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 12321/2013

Dott. MAGDA CRISTIANO

- Presidente - Cron. 11017

- Rel. Consigliere Rep.

Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO

- Ud. 21/11/2018

Dott. LOREDANA NAZZICONE

- Consigliere - CC

Dott. PASQUALINA ANNA

- Consigliere -

PIERA CONDELLO

Dott. MILENA D'ORIANO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 12321-2013 proposto da:

(omissis) SPA, elettivamente domiciliato
 in (omissis), presso lo studio
 dell'avvocato (omissis), che lo
 rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis)
 (omissis);

- **ricorrente** -

2018

4306

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
 PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
 STATO, che lo rappresenta e difende;

- resistente con atto di costituzione -

avverso la sentenza n. 108/2012 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 13/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 21/11/2018 dal Consigliere Dott. LIANA
MARIA TERESA ZOSO.

R.G. 12321/2013

RILEVATO CHE

1. (omissis) s.p.a. impugnava l'avviso di accertamento numero 01/2006 con il quale, in relazione all'annualità 2003, le era stato richiesto il pagamento della tassa di concessione governativa, da essa non applicata sui contratti stipulati con enti pubblici ed amministrazioni pubbliche per la fornitura di servizi di telefonia mobile ed applicata in misura ridotta, secondo la tariffa residenziale, ad alcuni contratti per la fornitura di servizi di telefonia mobile stipulati con enti commerciali classificabili nel parametro dell'utenza affari.

La commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso, rilevando che il gestore telefonico non è coobbligato solidale al pagamento del tributo, né sostituto o responsabile d'imposta, ma mero incaricato alla riscossione volontaria della tassa.

L'appello proposto dall'Agenzia delle entrate contro la decisione è stato parzialmente accolto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Roma.

La CTR ha ritenuto che, nella sua qualità di gestore incaricato dell'addebito, (omissis) fosse obbligata al pagamento della differenza fra il maggior importo della tassa previsto per contratti, stipulati con società od enti, che avrebbero dovuto essere assoggettati alla tariffa per "utenza affari" e quello minore riscosso e versato all'erario per averli invece assoggettati alla tariffa per "utenza residenziale"; ha inoltre escluso che nel giudizio potesse fare stato la sentenza, coperta da giudicato, con la quale un diverso collegio d'appello, accogliendo l'impugnazione di (omissis) contro l'avviso relativo al successivo anno d'imposta, aveva ritenuto insussistente la medesima pretesa impositiva.

2. Avverso la sentenza, depositata il 13.11.2012, (omissis) s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L'Agenzia delle entrate non si è costituita in giudizio.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e 4 cod. proc. civ., per

aver la commissione regionale negato la fondatezza dell'eccezione di giudicato esterno da essa sollevata. Rileva al riguardo che, con le sentenze nn.ro 183/3/10 e 494/13/09, entrambe passate in giudicato, altro collegio della stessa Commissione tributaria regionale ed un collegio della Commissione tributaria provinciale di Roma, chiamati a decidere della medesima questione di diritto oggetto del presente giudizio in relazione alle annualità di imposta 2004/2005, hanno escluso che essa fosse tenuta a versare all'erario la tassa di concessione governativa asseritamente non riscossa, in quanto la normativa applicabile esclude la qualità del gestore di telefonia mobile di sostituto o responsabile di imposta, ma lo qualifica quale mero incaricato per l'addebito e la riscossione volontaria, sul quale non può gravare alcun obbligo di pagamento; sostiene pertanto che le due pronunce precludevano al giudice *a quo* di riesaminare lo stesso punto di diritto accertato e risolto.

2. Con il secondo motivo ^(omissis) deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'articolo 1 del d.P.R. numero 641/72 ed all'articolo 21 della Tariffa allegata, per avere la CTR erroneamente affermato che essa è tenuta al versamento della tassa.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Le sentenze nn.ro 183/3/10 e 494/13/09 della Commissione tributaria provinciale di Roma, che la ricorrente ha nuovamente prodotto in allegato al ricorso, hanno infatti affermato, con efficacia di giudicato, in fattispecie identiche, che ^(omissis), non essendo né sostituto né responsabile di imposta, ma mero incaricato per l'addebito e la riscossione, non è obbligata al pagamento della tassa di concessione governativa, il cui versamento, in caso di mancata riscossione, l'erario può pretendere dall'utente/intestatario della licenza, che è il solo soggetto passivo dell'imposta.

Ora, questa Corte ha già affermato il principio secondo cui, in tema di contenzioso tributario, qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico, l'accertamento compiuto in uno di essi con sentenza passata in giudicato, relativamente a situazioni giuridiche o a soluzioni di questioni di fatto o di diritto in ordine a un punto fondamentale comune ad entrambi, preclude l'esame dello stesso punto nell'altro giudizio,

non trovando ostacolo l'efficacia del giudicato nell'autonomia dei periodi d'imposta, ove gli elementi costitutivi della fattispecie, estendendosi a più periodi d'imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente (Cass. nn. 18875 del 26/09/2016, 20257 del 09/10/2015, 13498 del 01/07/2015).

La CTR, nel ritenere non vincolanti le decisioni passate in giudicato relative ai periodi di imposta 2004 e 2005 con cui era stata affermata la non debenza della tassa di concessione da parte del gestore di telefonia mobile, non si è attenuta a tale principio di diritto.

4. Il secondo motivo rimane assorbito.

5. Il ricorso va dunque accolto e l'impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., e il ricorso originario della contribuente va accolto.

Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti per l'evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere alla contribuente le spese processuali di questo giudizio che liquida in complessivi euro 16.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del giorno 21 novembre 2018.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

R. 19 APR. 2019



Il Funzionario Giudiziario
Marcello MARAGNA

Il Presidente